



Decreto Dirigenziale n. 22 del 26/02/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2013 N. 5, ART. 1 COMMI 153 E 154. DECADENZA DAL FINANZIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA EDILIZIA CROMA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a) con deliberazioni di G.R.C. n. 1807 del 27/4/2001 e n. 2342 del 29/5/2001, pubblicate sul B.U.R.C. n. 32 del 25/6/2001, è stato approvato il Bando di concorso per la concessione di contributi di edilizia agevolata a favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella regione Campania;
- b) con decreto dirigenziale n. 938 del 22/5/2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 9/6/2003, è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle cooperative edilizie ammesse a finanziamento ai sensi del Bando di concorso di cui al precedente punto a);
- c) la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 7 maggio 2013, all'art. 1, comma 153, ha stabilito tra l'altro che *"... previa ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo, la Giunta Regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse sono destinate ad incremento del fondo regionale per l'edilizia pubblica"* ;
- d) la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, all'art. 1, comma 154, ha stabilito tra l'altro che *"I soggetti attuatori dei programmi costruttivi di cui al comma 153 possono evitare la definitiva pronuncia di decadenza dalla agevolazione se entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano ai competenti uffici regionali la delocalizzazione dell'intervento costruttivo di nuova edificazione, originariamente ammesso a contributo per la realizzazione di alloggi, prevedendo il recupero di immobili di cui gli stessi operatori abbiano la disponibilità nell'intero territorio regionale, ad esclusione dei comuni che ricadono nella zona rossa a rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'Area Vesuviana del Dipartimento della Protezione Civile ... I programmi costruttivi per i quali ricorrono le predette condizioni, sono iniziati, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta delocalizzazione"*.

CONSIDERATO che:

- a) tra le Cooperative edilizie ammesse a finanziamento ai sensi del Bando di concorso approvato con deliberazioni di G.R.C. n. 1807 del 27/4/2001 e n. 2342 del 29/5/2001, pubblicate sul B.U.R.C. n. 32 del 25/6/2001, risulta utilmente collocata la cooperativa edilizia CROMA, CF 04933420632 e sede legale in Napoli alla via Carlo de Cesare n. 64, per la realizzazione di n. 59 alloggi, di cui n. 19 localizzati nel comune di Succivo (CE) e n. 40 localizzati nel comune di Casaluce (CE);
- b) la Cooperativa edilizia CROMA ha comunicato l'inizio lavori esclusivamente per l'intervento costruttivo localizzato nel comune di Succivo (CE), mentre il secondo lotto di n. 40 alloggi localizzati nel comune di Casaluce (CE) non è pervenuto alla fase di inizio lavori;
- c) la cooperativa edilizia CROMA, CF 04933420632, ai sensi del comma 154 dell'art. 1 della L.R. 5/2013, ha comunicato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio (53-09) la delocalizzazione dei n. 40 alloggi dal Comune di Casaluce (CE), dove erano originariamente localizzati e per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, al Comune di Napoli dove ha dichiarato di avere la disponibilità di un immobile da recuperare in località IV Traversa di via Janfolla nn. 12/B-14-16;
- d) la Direzione Generale (53-09) per il Governo del Territorio, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 154 dell'art. 1 della L.R. 5/2013, con nota prot. 787494 del 21/11/2014, ha richiesto alla cooperativa edilizia CROMA sia il titolo edilizio legittimante l'intervento di recupero che la certificazione comunale attestante l'inizio dei lavori, oggetto della precedente comunicazione di delocalizzazione nel Comune di Napoli trasmessa dalla stessa Società;

- e) la cooperativa edilizia CROMA, con nota acquisita al protocollo di questa Direzione al n. 147468 del 04/03/2015, in risposta alla citata nota di questa Direzione Generale prot. 787494/2014, ha prodotto una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per opere di straordinaria manutenzione afferenti un immobile diverso da quello indicato nella richiesta di delocalizzazione, sito nel Comune di Grumo Nevano (NA) e non già nel Comune di Napoli, per il quale, peraltro, non ha trasmesso la documentazione rituale richiesta in precedenza dalla Regione Campania, pertanto la stessa, non avendo dimostrato l'inizio dei lavori oggetto della precedente comunicazione di delocalizzazione entro i dodici mesi previsti, è incorsa nella causa di decadenza dal beneficio prevista dall'ultimo periodo del comma 154 dell'art. 1 della L.R. 5/2013;
- f) la Direzione Generale 53.09 per il Governo del Territorio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990, con nota prot. 0053837 del 26/01/2016, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. e ricevuta in data 05/02/2016, ha poi formalmente comunicato alla cooperativa edilizia CROMA l'avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento per i n. 40 alloggi localizzati originariamente nel comune di Casaluce (CE), ammessi a finanziamento ai sensi del Bando di concorso pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25/6/2001, per il mancato rispetto dei termini di inizio lavori fissati dall'art. 1, ultimo periodo del comma 154, della L.R. 5/2013, che così recita “... ***I programmi costruttivi per i quali ricorrono le predette condizioni, sono iniziati, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta delocalizzazione***”.

PRESO ATTO che:

- a) è trascorso il termine previsto dall'art. 10 bis della legge 241/1990 senza che sia pervenuta da parte della cooperativa edilizia CROMA alcuna osservazione per iscritto, né alcuna documentazione integrativa, in merito all'avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento comunicato con la citata nota prot. n. 0053837 del 26/01/2016 della Direzione Generale 53.09 per il Governo del Territorio;
- b) nel caso in specie, ricorrono le condizioni di definitiva pronuncia di decadenza dal finanziamento per il mancato rispetto del termine di inizio lavori fissato dall'ultimo periodo del comma 154, dell'art. 1, della L.R. 5/2013.

RITENUTO pertanto:

in attuazione dell'art. 1, ultimo periodo del comma 154, della L.R. 5/2013, di dover pronunciare nei confronti della cooperativa edilizia CROMA la definitiva decadenza dal finanziamento per i n. 40 alloggi localizzati originariamente nel comune di Casaluce (CE) e ammessi a finanziamento ai sensi del Bando di concorso pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25/6/2001.

VISTO:

- a) la legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.;
- b) il Bando di concorso approvato con Delibere di G.R. n. 1807 del 27/4/2001 e n. 2342 del 29/5/2001, entrambe pubblicate sul B.U.R.C. n. 32 del 25/6/2001;
- c) la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1, commi 153 e 154;
- d) la comunicazione di delocalizzazione pervenuta dalla cooperativa edilizia CROMA ai sensi del comma 154 dell'art. 1 della L.R. 5/2013.

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal dott. Ignazio Tornincasa, funzionario responsabile della P.O., nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politiche abitative (53.09.05) dott. Giulio Mastracchio

DECRETA

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

1. di prendere atto che la cooperativa edilizia CROMA, relativamente al programma costruttivo per il quale aveva comunicato alla Regione Campania la delocalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 154, della L.R. 5/2013, non ha dimostrato ad oggi l'inizio dei lavori di recupero edilizio e, pertanto, è incorsa nella causa di decadenza dal beneficio al quale è stata originariamente ammessa, così come previsto dall'ultimo periodo dello stesso comma 154 dell'art. 1, della L.R. 5/2013, che recita “... ***I programmi costruttivi per i quali ricorrono le predette condizioni, sono iniziati, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta delocalizzazione***”;
2. di pronunciare nei confronti della cooperativa edilizia CROMA, CF 04933420632 e sede legale in Napoli alla via Carlo de Cesare n. 64, la definitiva decadenza dal finanziamento per la nuova costruzione di n. 40 alloggi localizzati originariamente nel comune di Casaluce (CE) e ammessi a finanziamento in esecuzione del Bando di concorso già pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25/6/2001, per i quali è stata comunicata la delocalizzazione per un intervento di recupero edilizio i cui lavori non sono iniziati nei termini fissati dall'ultimo periodo del comma 154, dell'art. 1 della L.R. 5/2013;
3. di stabilire che, con la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C., viene perfezionata a tutti gli effetti di legge la comunicazione alla cooperativa edilizia CROMA della definitiva pronuncia di decadenza dal finanziamento di cui al precedente punto 2.;
4. di trasmettere il presente provvedimento
 - 4.1 all'Assessore al Governo del Territorio per opportuna conoscenza;
 - 4.2 al Dipartimento n. 53 delle Politiche Territoriali;
 - 4.3 alla cooperativa edilizia CROMA;
 - 4.4 all'Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto B.U.R.C. per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Pietro Angelino

